

Allegato A

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di vendita in materia di erogazione del bonus sociale elettrico: oggetto e modalità di effettuazione

1. Oggetto delle verifiche ispettive

Le verifiche ispettive hanno a oggetto il rispetto delle disposizioni dell’Autorità in materia di erogazione del *bonus* sociale elettrico. Esemplicativamente, ma non esaustivamente, le verifiche ispettive avranno a oggetto i seguenti provvedimenti dell’Autorità:

- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com e relativi allegati, recante le modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico;
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2021, 257/2021/R/com, recante modifiche e integrazioni alla deliberazione 63/2021/R/com in tema di modalità di corresponsione di eventuali ratei pregressi dei bonus sociali 2021, gestione dei bonus sociali per punti di prelievo su reti di distribuzione non interconnesse, informative ai clienti finali e bonus sociale per disagio fisico;
- la Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane, Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com recante disposizioni relative alla fatturazione di periodo, indennizzi a carico dei venditori e delle imprese di distribuzione e ulteriori obblighi in capo alle suddette imprese, in tema di misura;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2018, 712/2018/R/com recante interventi a seguito delle disposizioni della legge 205/2017 in materia di fatturazione elettronica in ordine alla Bolletta 2.0 al Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica e al Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale.

2. Modalità di effettuazione delle verifiche ispettive

Le verifiche ispettive di cui al precedente paragrafo saranno effettuate per mezzo:

- di un controllo procedurale utilizzando una *check-list* da compilare in sede di ispezione;
- della consultazione e acquisizione di elementi documentali e informativi, anche mediante accesso ai sistemi gestionali dell’impresa;

Allegato A

- dell'acquisizione di documenti di fatturazione (bollette e file *xml*) emessi nei confronti dei clienti finali.

Si specifica che, su richiesta del Nucleo Ispettivo, dovranno essere rese disponibili tutte le comunicazioni inerenti allo scambio di informazioni sul *bonus* sociale con il Gestore del SII, con le imprese di distribuzione e con gli utenti del trasporto (nel caso non coincidesse con l'impresa oggetto del controllo).

L'impresa dovrà, inoltre, rendere disponibile, su formato elettronico tutta la documentazione tenuta ai sensi degli adempimenti civilistici, fiscali e contributivi, nonché ogni elemento informativo ritenuto utile dal Nucleo Ispettivo.

Saranno in particolare richiesti anche estratti dalla contabilità generale e/o analitica e dai sistemi di fatturazione recanti la registrazione degli importi dei bonus fatturati (a titolo di esempio saranno richieste le registrazioni delle fatture attive e passive con separata evidenza della voce "*bonus* elettrico").